



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECONOMIA DELLO SPAZIO

Art. 2

Definizioni

Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

- a) «attività spaziale»: il lancio, il rilascio, la gestione in orbita e il rientro di oggetti spaziali, compresi lo smaltimento dalle orbite terrestri e la rimozione di oggetti, i servizi in orbita, l'assemblaggio e l'utilizzo di stazioni spaziali orbitanti nonché la produzione di oggetti nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti; l'esplorazione, l'estrazione e l'uso delle risorse naturali dello spazio extra-atmosferico e dei corpi celesti, in conformità agli strumenti giuridici adottati a livello internazionale; il lancio, il volo e la permanenza, di breve o di lungo periodo, di esseri viventi nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti; le attività condotte attraverso le piattaforme stratosferiche e i razzi sonda; ogni altra attività realizzata nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti da operatori cui si applica la presente legge;
- b) «Autorità responsabile»: il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata alle politiche spaziali e aerospaziali ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;
- c) «autorizzazione»: il provvedimento amministrativo rilasciato dall'Autorità responsabile al fine di autorizzare l'operatore spaziale all'esercizio delle attività spaziali;
- d) «Agenzia»: l'Agenzia spaziale italiana, di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;
- e) «COMINT»: il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;
- f) «costellazione satellitare»: gruppo di satelliti adibito a una missione comune e gestito in modo coordinato;
- g) «dati di origine spaziale»: dati generati da sistemi spaziali di osservazione della Terra, dati di osservazione di altri oggetti spaziali o dello spazio e dati di emissioni elettromagnetiche provenienti da terra;
- h) «lancio»: attività finalizzata a collocare oggetti o a consentire la permanenza di esseri viventi nello spazio extra-atmosferico, ivi compreso il tentativo di lancio;
- i) «gestione in orbita»: attività di controllo effettivo sull'oggetto spaziale, destinato ad essere collocato in orbita, la quale inizia con la separazione dal lanciatore e ha termine

con la conclusione dell'operativita' dell'oggetto spaziale, con l'esecuzione delle manovre di deorbitazione e delle attivita' di passivazione dell'oggetto, con la perdita del controllo sull'oggetto o con il suo rientro nell'atmosfera;

l) «oggetto spaziale»: l'oggetto spaziale, ciascuno dei suoi elementi, il veicolo di lancio e ciascuno degli elementi di quest'ultimo;

m) «operatore spaziale» od «operatore»: persona fisica o giuridica che conduce, o intende condurre, sotto la propria responsabilita', attivita' spaziali;

n) «rientro»: attivita' finalizzata al rientro, compreso il tentativo di rientro, di un oggetto dallo spazio extra-atmosferico sulla Terra;

o) «Stato di lancio»: lo Stato definito dall'articolo I, lettera c), della Convenzione sulla responsabilita' internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426;

p) «terzo»: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da quelle che partecipano all'attivita' spaziale. Non sono terzi i contraenti e sub-contraenti dell'operatore;

q) «territorio italiano»: le aree terrestri e marittime sottoposte alla sovranita' dello Stato, comprese le acque interne e territoriali, lo spazio aereo nazionale, le navi e gli aeromobili di nazionalita' italiana, le stazioni spaziali italiane nonche' le installazioni sottoposte alla giurisdizione o al controllo dello Stato, anche in forza di trattati internazionali;

r) «previsione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica»: l'insieme delle attivita', svolte anche con il concorso di soggetti provvisti di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale della protezione civile e, ove possibile, di pianificazione di protezione civile;

s) «prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica»: l'insieme delle attivita' di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilita' che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attivita' di previsione di cui alla lettera r).

Versione in vigore dal 24 giugno 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di economia dello spazio
Estremi	Legge 13 giugno 2025, n. 89
Titolo	I — Disposizioni generali

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-economia-dello-spazio/art-2-definizioni>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it